

REGOLAMENTO QUADRO PER LE SCUOLE DI ATENEO**Art. 1****Ambito applicativo**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dello Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli (di seguito Ateneo) disciplina le Scuole di Ateneo (di seguito Scuole).
2. Le Scuole costituiscono strutture di raccordo tra Dipartimenti con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle relative attività didattiche, nonché di gestione dei connessi servizi comuni, al fine di assicurare più elevati livelli di qualità dell'offerta formativa dell'Ateneo.
3. Il regolamento, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie, disciplina le modalità di istituzione e attivazione, di modificazione e di disattivazione delle Scuole, nonché la definizione delle competenze dei relativi organi

Art. 2**Istituzione e attivazione**

1. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e parere vincolante del Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti, che deliberano, ciascuno, a maggioranza assoluta dei componenti il relativo Consiglio.
2. La proposta indica:
 - l'elenco dei Dipartimenti interessati;
 - le affinità e le complementarietà disciplinari;
 - le finalità didattiche e formative della Scuola;
 - le esigenze professionali e materiali per il funzionamento della Scuola;
3. Ciascun Dipartimento può far parte di una sola Scuola.
4. Al fine di garantire la funzionalità della Scuola, il Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio del Senato Accademico, attribuisce gli spazi e le attrezzature, individua la data di attivazione, approva la proposta del Direttore Generale in ordine all'assegnazione del personale e destina annualmente le risorse necessarie per la gestione dei servizi comuni per lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di studio.
5. Le Scuole possono essere istituite in proporzione alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dello stesso e, comunque, in numero non superiore a dodici.
6. I Dipartimenti che propongono l'istituzione della Scuola di Medicina possono delegare alla stessa il coordinamento delle attività didattiche dei corsi di laurea a



Seconda Università degli Studi di Napoli

ciclo unico interdipartimentali, previa individuazione della sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti e in accordo con i Dipartimenti costituenti la Scuola.

Art. 3

Compiti

1. Al fine di perseguire le finalità suindicate, oltre ai compiti individuati dallo Statuto di Ateneo, la Scuola può altresì:
 - proporre ai Dipartimenti che la costituiscono attività finalizzate a incentivare le azioni di internazionalizzazione, nonché attività di formazione professionale di base, specialistica e continua;
 - proporre ai Corsi di Studio coordinati iniziative utili a migliorarne il funzionamento;
 - promuovere attività di formazione, al fine di migliorare la qualità della didattica e dei servizi gestiti;
 - organizzare, d'intesa con i Dipartimenti che la costituiscono, attività seminariali, conferenze e convegni nelle aree disciplinari di interesse della Scuola.
2. La Scuola cui afferiscono Dipartimenti per i quali alle funzioni didattiche e di ricerca si affiancano anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, coordina anche tali attività, assumendo, previa intesa con i Dipartimenti medesimi, compiti nei confronti del sistema sanitario. Le modalità e i limiti dell'attività di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria con la missione dell'Ateneo e delle aziende sanitarie a essa correlate sono concertati con l'amministrazione regionale e l'azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.), attraverso intese, convenzioni e protocolli.
3. L'attività della Scuola di area medica deve garantire, da un lato, la inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca, dall'altro, la più ampia e completa formazione degli studenti.
4. Inoltre la Scuola di area medica:
 - promuove il miglioramento continuo e l'innovazione dei modelli assistenziali, diagnostici, terapeutici preventivi e riabilitativi, d'intesa con le istituzioni regionali e nazionali e con i Dipartimenti universitari e assistenziali;
 - promuove iniziative volte a garantire il raggiungimento e il mantenimento di più elevati standard di qualità;
 - formalizza, in accordo e su proposta dei Dipartimenti universitari, la composizione della rete formativa sia per le scuole di specializzazione che per la formazione dei laureandi dei corsi di laurea a ciclo unico (Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria)

Art. 4

Modificazione e disattivazione

1. Le modalità di istituzione della Scuola di cui al precedente art. 2 si applicano anche nelle ipotesi di modificazione della stessa dovute a richieste di afferenza di nuovi



Seconda Università degli Studi di Napoli

- Dipartimenti e/o di recesso di Dipartimenti costituenti la Scuola; in questi casi è anche previsto il parere obbligatorio del Consiglio della Scuola.
2. Ove vengano meno le condizioni previste per il funzionamento della Scuola, la stessa è disattivata, a partire dall'anno accademico successivo, previa delibera dei Dipartimenti afferenti, sentito il Consiglio della Scuola, su parere vincolante del Senato Accademico e deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 3. Qualora, per recesso o per altra causa, il numero dei Dipartimenti afferenti risulti inferiore a due, il Rettore con proprio decreto dispone l'immediato scioglimento della Scuola.

Art. 5

Organi della Scuola di Ateneo

1. Sono organi della Scuola:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio;
 - b) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 6

Il Presidente della Scuola

1. Il Presidente rappresenta la Scuola nell'assolvimento dei suoi compiti, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento.
2. Il Presidente è eletto, secondo le modalità indicate dal regolamento elettorale, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dei Dipartimenti afferenti, con esclusione dei Direttori.
3. Il Presidente della Scuola è componente di diritto del Consiglio della Scuola. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
4. La funzione di Presidente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. Sono prerogative del Presidente:
 - a. convocare, curare la predisposizione dell'ordine del giorno e presiedere le sedute del Consiglio;
 - b. disporre l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
 - c. coordinare le attività della Scuola in accordo con i Direttori dei singoli Dipartimenti afferenti;
 - d. informare il Consiglio in merito all'attività di monitoraggio della Commissione paritetica docenti - studenti;
 - e. presentare annualmente al Consiglio una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola;
 - f. formulare la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola, in coerenza con il presente Regolamento quadro di Ateneo;

6. Il Presidente della Scuola può partecipare, su invito del Rettore e per specifiche tematiche, alle riunioni del Senato Accademico, senza diritto di voto.
7. Il Rettore può delegare il Presidente nei rapporti esterni per specifiche tematiche o atti inerenti la Scuola.
8. Il Presidente può designare tra i componenti il Consiglio un Vice-Presidente, che lo coadiuva nelle funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
9. Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente si avvale di un ufficio della Scuola di Ateneo, che lo supporta sotto il profilo tecnico-amministrativo, composto dal personale allo stesso assegnato.
10. Il Presidente della Scuola di area medica è membro di diritto dell'organo di indirizzo di cui al d.lgs 517/99 e, su mandato dei relativi Dipartimenti universitari, stipula gli accordi attuativi per la definizione delle reti formative regionali di cui al d. lgs 502/92.

Art. 7

Il Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberante della Scuola. Esso è composto ai sensi dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio della Scuola di area medica, ove costituita, è composto ai sensi dello Statuto di Ateneo.
3. Le modalità di elezione dei componenti del Consiglio sono indicate nel regolamento elettorale.
4. Il Consiglio, nella prima adunanza utile, approva il regolamento di funzionamento della Scuola, proposto dal Presidente in conformità ai principi indicati nel successivo art. 9. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei componenti in ordine alle domande di afferenza alla Scuola formulate da altri Dipartimenti.
6. Il Consiglio della Scuola di area medica, oltre alle funzioni previste per le Scuole dallo Statuto e da questo regolamento:
 - delibera, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti afferenti e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, sull'organizzazione e sulla coerenza delle attività assistenziali a supporto dell'attività didattica;
 - esprime parere obbligatorio al Rettore per l'istituzione o la soppressione di unità operative, di programmi e di incarichi assistenziali a supporto dell'attività didattica, nonché per l'attribuzione delle relative responsabilità;
 - esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli organi di Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il servizio sanitario, inclusi i protocolli e i relativi accordi attuativi di cui al d.lgs 502/92.



Seconda Università degli Studi di Napoli

7. Alle riunioni del Consiglio della Scuola di area medica può partecipare, su invito del Presidente e per specifiche tematiche, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'A.O.U.

Art. 8

La Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Scuola istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola, per le finalità previste dallo Statuto, relativamente ai corsi di studio coordinati.
2. Oltre ai compiti definiti dallo Statuto, la Commissione:
 - individua gli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi didattici erogati, in armonia con gli eventuali criteri valutativi dei Dipartimenti ad essa afferenti;
 - fornisce supporto al Nucleo di Valutazione nella funzione di verifica dell'efficacia e della qualità della formazione;
 - formula proposte per il miglioramento dell'azione delle strutture afferenti alla Scuola, anche in relazione alle prospettive occupazionali;
 - predispose una relazione annuale sull'attività svolta.
3. Per il regime delle incompatibilità con la nomina quale componente della Commissione e le modalità di elezione o designazione, si rinvia, rispettivamente, a quanto espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.
4. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 9

Principi di funzionamento degli organi

1. Il Regolamento di funzionamento degli organi della Scuola, oltre a quanto indicato nello Statuto e nel presente regolamento, rispetta i principi generali previsti dal Regolamento di funzionamento degli Organi Collegiali in vigore presso l'Ateneo.

Art. 10

Approvazione del regolamento

1. In applicazione dello Statuto di Ateneo il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.